

N. R.G. 3830/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guzzo Liliana	Presidente rel ed est
dott. Tosi Lina	Giudice
dott. Boccuni Luca	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. di RG 3830/2021 promossa

da

HIGOLD ITALIA NE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore Andrea Cappello

Rappresentata e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to e dom Laura Ferrari

- opponente

contro

BENACCHIO Luigi

- opposto contumace

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni dell'opponente

Piaccia al Tribunale Ill.mo

Contrariis reiectis

Revocare il decreto ingiuntivo nr. 540/21, RG. 1422/21, emesso dal Tribunale di Venezia il 09/03/21, perché nullo e/o illegittimo, per i motivi meglio specificati in narrativa, e previo accertamento che Higold mai ha negato la disponibilità a mettere a disposizione i documenti sociali per cui è causa, nonché previo accertamento dell'abuso del diritto posto in essere dal signor Luigi Benacchio, condannare quest'ultimo al



relativo risarcimento del danno, nella somma non minore di €. 5.000,00, o da determinarsi dal giudice in via equitativa ex. art. 1226 c.c.

Con ogni altra conseguente statuizione

Con vittoria di spese e competenze di lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso monitorio Benacchio Luigi professatosi socio non amministratore di Higold Italia NE S.r.l. ha esposto di aver più volte richiesto all'Amministratore unico della Società, Cappello Andrea, di poter esercitare, ai sensi dell'art. 2476 c.c., il diritto di accesso ed ispezione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione di Higold e di aver ottenuto solo in data 2.2.2021 (a seguito dell'assemblea di approvazione del bilancio), un riscontro con cui la società aveva sì riconosciuto al socio *"il diritto a vedere tutti i documenti"*, ma senza però manifestare alcuna fattiva disponibilità per un primo appuntamento presso la sede sociale.

Ha perciò chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo, (n. 540/21) immediatamente esecutivo con cui è stato ingiunto alla società di *"consegnare"* la documentazione sociale e gestoria meglio indicata in ricorso ovvero *"libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione di Higold degli ultimi 5 esercizi sociali come di seguito indicati: libri sociali e contabili, fatture di acquisto e vendita, registri IVA, contratti in itinere, ultima situazione economico-finanziaria disponibile, documentazione bancaria e finanziaria, elenco dei debiti e crediti, le garanzie rilasciate/ottenute, gli atti giudiziari ed amministrativi relativi alla società e la corrispondenza"*; con il medesimo decreto è stato altresì ingiunto alla società il pagamento delle spese della procedura monitoria liquidate in € 1305,00 per compensi, in € 545,00 per esborsi, oltre IVA e CP.A. come per legge.

Avverso il decreto ingiuntivo de quo ha proposto opposizione la società ingiunta affermando che il decreto era illegittimo e nullo *"per inesistenza del rifiuto alla consegna dei documenti e per abuso del diritto da parte del socio"*.

Ha sul punto asserito che il socio Benacchio aveva da sempre rivestito di fatto la figura di direttore commerciale intrattenendo liberamente rapporti con gli agenti di vendita e decidendo in autonomia la linea commerciale della società; per un breve periodo dal 26.6.2018 al 19.4.2019 aveva rivestito anche la carica di amministratore. Erano poi insorte divergenze in ordine alla linea da seguire per le politiche commerciali e problemi con alcuni clienti ed altri problemi ancora sicchè in data 13.1.2021 l'amministratore aveva revocato il Benacchio da tutti gli incarichi ricoperti sino a quel momento e richiesto la restituzione dei beni in uso. Proprio da tale data il socio aveva iniziato a far pervenire alla società le richieste di accesso ai documenti sociali.



Avendo il Benacchio sempre avuto un ruolo molto attivo e autonomo in società egli ben conosceva l'andamento della società e si trovava in una situazione di esercizio sostanziale di poteri di gestione; nonostante tale situazione che avrebbe potuto giustificare un rifiuto da parte della società di mettere a disposizione la documentazione sociale la società non aveva mai apposto alcun rifiuto e rispondendo alla seconda richiesta di accesso alla documentazione sociale era poi rimasta in attesa di conoscer quanto il socio intendesse accedervi.

Era poi pervenuta la notifica del decreto ingiuntivo, a cui essa aveva dato attuazione. Ha chiesto, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, la condanna del ricorrente al risarcimento danni.

L'opposto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.

Il diritto di ispezione e controllo del socio non amministratore così come disciplinato dall'art. 2476 comma 2 cc, integra un diritto incondizionato del socio non amministratore che incontra il solo limite secondo cui il suo esercizio non deve esser connotato da abusività e/o malafede; detto diritto non è necessariamente funzionale alla tutela degli interessi sociali, essendo esso riconoscibile anche in funzione dell'interesse individuale del socio, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo; neppure necessita che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive/ di controllo vengono esercitate, sempre se esse appunto non siano connotate in termini di abusività o malafede. Il fatto che il socio possa aver avuto conoscenza delle vicende sociali e dell'andamento della società in ragione non della sua attuale carica di amministratore e dunque del suo ruolo gestorio, bensì in ragione di una pregressa carica gestoria oppure di altre vicende e/o mansioni svolte per la società non preclude o limita il suo diritto di controllo atteso che l'unico ostacolo ad esso è l'attualità della funzione gestoria; né può connotarsi di abusività la richiesta in ragione di una asserita pregressa conoscenza di documenti sociali e di vicende sociali posto che il diritto de quo è volto a consentire al socio una specifica, dettagliata e puntuale disamina, all'attualità, dei documenti di interesse anche attraverso estrazione di copia della documentazione sociale, e non si può certo ritenere a ciò equipollente il ricordo, "mnemonico", di vicende e di documenti sociali.

Devesi poi tener conto del fatto che il socio non ha un potere autonomo di procedere da sé medesimo alla ispezione della documentazione sociale e ciò nemmeno nel caso che egli abbia accesso ai locali della società; egli ha dunque un interesse concreto ed attuale a chiedere in sede giudiziale tutela del suo diritto, senza che ciò possa ritenersi connotato da abusività o malafede quando sia ragionevole ritenere che non vi sia



piena spontanea collaborazione della società a consentire al socio la attuazione del suo diritto: la sussistenza di ciò può esser dedotta non solo e necessariamente da un espresso preventivo diniego della società ad ostendere la specifica documentazione oggetto di richiesta, ma anche, eventualmente da altri e diversi indici sintomatici di ciò.

Nel caso di specie dai documenti prodotti in sede monitoria si evince che vi è stata una prima richiesta di accesso alla documentazione sociale in data 13.1.2021, senza riscontro parte della società; ad essa è seguita una seconda richiesta in data 27.1.2021 in cui sono state anche motivate le ragioni di urgenza (benchè il socio non fosse tenuto ad esplicitarle) sottese alla richiesta stessa e cioè il fatto che egli aveva interesse a consultare detta documentazione prima della assemblea per approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 che era stata indetta per il 29.1.2021

A fronte di ciò , a tale richiesta è stata dato riscontro da parte della società , solo dopo l'approvazione del bilancio, riconoscendo l' amministratore "*il diritto del socio..*" ma senza fornire alcuna fattiva collaborazione al suo esercizio (ad es. a mezzo di indicazione di data di inizio della messa a disposizione di documentazione).

Il socio a fronte di ciò ha nuovamente richiesto all'amministratore in via stragiudiziale con missiva del 6.2.2021 (v doc 7 della fase monitoria) di poter visionare la documentazione elencata nelle precedenti PEC "*entro la fine della prossima settimana*" facendo anche presente che in difetto avrebbe agito in sede giudiziaria. Tale missiva non ha avuto riscontro e nell'arco delle successiva settimana la società non ha provveduto nemmeno ad iniziare l'ostensione di uno qualsiasi dei documenti sociali richiesti.

Alla luce di ciò, attesa la mancata collaborazione della società, deve ritenersi che correttamente il socio abbia adito il Tribunale.

La opposizione va dunque rigettata e il decreto ingiuntivo confermato

Va altresì rigettata la domanda di danni non essendo configurabile comportamento illecito in capo al socio.

Nulla per le spese di lite dell'opposizione (che restano a carico dell'opponente) stante la soccombenza dell'opponente e la contumacia dell'opposto.

P.Q.M.

Il Tribunale

Definitivamente pronunciando

- 1) Rigetta l'opposizione e la domanda risarcitoria dell'opponente e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 540/21
- 2) Nulla per le spese di lite



Deciso in Venezia il 30.1.2022

La Presidente rel ed est.

Dott. Guzzo Liliana

